

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatore SPEZZANO: Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera <i>b</i>) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629. (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (921)	83
PRESIDENTE	83, 84
ROSATI, <i>Relatore</i>	83
GEREMIA	84
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	84
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	84

La seduta comincia alle 10.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Spezzano: Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Spezzano: « Esonero dei pro-

prietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale 1937-39, dal contributo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 ».

La proposta di legge è stata approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 maggio 1954.

Era stato chiesto in merito il parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), parere non ancora pervenuto. Essendo, però, trascorsi i termini regolamentari, possiamo procedere ugualmente alla discussione ed eventuale approvazione.

L'onorevole Rosati, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROSATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ritengo che, in merito alla presente proposta di legge non ci sia molto da dire, dato, inoltre, che la Commissione del Senato l'ha approvata all'unanimità nella già citata seduta. È soltanto necessario, per maggiore chiarezza, citare i precedenti legislativi.

Ricorderò, anzitutto, che con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, venne istituita l'Opera per la valorizzazione della Sila, con quelle finalità che tutti gli onorevoli colleghi conoscono. Detta legge all'articolo 8, lettera *b*), stabiliva che, per quanto riguarda il reperimento dei fondi necessari al funzionamento dell'Opera, si provvedeva « con un contributo annuo, a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro ».

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

Successivamente, con la legge 12 maggio 1950, n. 203 — la cosiddetta legge Sila — si affidò all'Opera per la valorizzazione della Sila il compito di definire un più ampio comprensorio, interessante anche i territori ionici contermini, e di provvedere specificatamente alla ridistribuzione della proprietà terriera, alla conseguente trasformazione ed assegnazione in proprietà dei terreni ai contadini.

L'articolo 24 di detta legge stabiliva:

« I contributi previsti nell'articolo 2, lettera b), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono onere reale sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Tale disposizione si applica anche per la esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini della presente legge ».

In seguito all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 203, si venne ad operare un frazionamento della proprietà, col conseguente inconveniente che i contributi, di cui alla legge del 1947, che non incidevano sulla economia degli antichi proprietari, finivano, invece, col gravare sulle piccole proprietà venutesi a costituire per detta legge.

Per queste ragioni, il Senatore Spezzano ha presentato la proposta di legge in esame, la quale, all'articolo 1, stabilisce l'esenzione, da questi contributi, per i proprietari il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale del 1937-39.

Tenuto conto della validità delle argomentazioni portate a sostegno di questa proposta di legge, ed anche del fatto che la Commissione del Senato è stata favorevole alla unanimità, il relatore non ha difficoltà a proporre alla Commissione l'immediata approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GEREMIA. Desidero soltanto un chiarimento. L'onorevole relatore conosce all'incirca quanti proprietari beneficeranno di questa legge? Prima di approvare il provvedimento, sarebbe bene constatare quanti sono i soggetti che fruiranno delle disposizioni in esso contenute. Qui, si parla di proprietari il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale del 1937-1939. Ritengo che i soggetti che beneficie-

ranno di questa disposizione saranno un numero esiguo.

CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Al contrario, sono moltissimi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e prego l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il suo parere.

CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Le condizioni della zona silana, particolarmente depressa, e le difficoltà notevoli che si incontrano attualmente per iniziare le opere alle quali si è voluto dar vita con la riforma, inducono il Governo a non essere contrario al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Dal contributo previsto dall'articolo 8, lettera b), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale del 1937-39.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge approvata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore **SPEZZANO:** « Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della stima catastale 1937-39, dal contributo previsto dalla

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1954

lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 » (921):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Basile Giuseppe, Bianco, Bolla, Bonomi, Calasso, Caramia, Compagnoni, Corbi, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fogliazza, Fora,

Franzo, Geremia, Germani, Gomez d'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Marengi, Marilli, Miceli, Minasi, Rosati, Sampietro Giovanni, Scarascia, Sponziello, Stella, Truzzi, Zinnerini.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI